

286.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>Atti di controllo e di indirizzo</i>	6820	<i>Missioni vevoli nella seduta del 23 novembre 1995</i>	6819
<i>Disegni di legge</i> (Trasmissione dal Senato) ...	6819	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 3180-bis:		(Adesione di un deputato)	6820
(Articoli)	6805	(Annunzio)	6819
(Emendamenti)	6808	Risoluzione (Deferimento all'Assemblea)	6820

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

***DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA (3180-bis)***

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Proroga dei termini di durata
delle concessioni radiotelevisive).*

1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

ART. 2.

*(Rinnovo delle concessioni radiotelevisive
in ambito locale. Contributi alle imprese).*

1. Le concessioni rilasciate per la radiodiffusione sonora e televisiva commerciale in ambito locale ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, non sono di diritto rinnovabili se, entro il termine di durata delle concessioni di cui all'articolo 1, l'impresa concessionaria non si sia costituita in

società di capitali o cooperativa a responsabilità limitata che, alla stessa data:

a) occupi non meno di cinque dipendenti o soci lavoratori, se emittente televisiva, ovvero non meno di due dipendenti o soci lavoratori, se emittente radiofonica;

b) abbia un patrimonio netto non inferiore a lire duecento milioni, se emittente televisiva, a lire venti milioni se emittente radiofonica; nel caso in cui sia stata adottata la forma della cooperativa tali limiti non debbono essere inferiori, rispettivamente, ad ottanta milioni ed a venti milioni.

2. Entro la data di scadenza delle concessioni di cui all'articolo 1 le imprese televisive locali possono optare per il regime di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, inoltrando istanza in tal senso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che la accoglie, secondo l'ordine di presentazione, nei limiti di disponibilità delle frequenze.

3. Le emittenti radiotelevisive a carattere comunitario, così come previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono, in presenza dei requisiti di legge, chiedere di divenire emittenti a carattere commerciale.

4. Gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal regolamento ivi previsto con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) rimborso alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale che, successivamente al rilascio della concessione, si siano fuse o si fondano tra di loro, ovvero abbiano acquisito o acquisiscano intere aziende, degli oneri fiscali direttamente conseguenti a tali operazioni, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione delle concessioni;

b) contributo, alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale, alle spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo, alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale, alle spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo alle spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della concessione e delle concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, per l'adeguamento o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nell'atto di concessione.

5. I contributi previsti dal comma 4, lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione, i contributi previsti nello stesso comma 4, lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle

spese documentate. I contributi di cui alla lettera d) del comma 4 possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle emittenti televisive di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

7. Le emittenti radiotelevisive locali che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono ottenere la concessione a condizione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano in regola con i requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 e di cui alla presente legge.

8. I contributi previsti dal comma 4 possono essere aumentati del 15 per cento delle spese documentate qualora l'emittente radiotelevisiva si impegni a non trasmettere, per almeno tre anni, messaggi pubblicitari all'interno della programmazione destinata all'infanzia.

ART. 3.

(Compravendita di emittenti, di impianti o rami d'azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale).

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli

autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione di quelli televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993.

2. Nei termini previsti dal comma 1 i destinatari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, ciascuna delle cui emittenti raggiunga una copertura del territorio nazionale superiore al 75 per cento, possono cedere impianti o rami d'azienda.

3. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive locali le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di 120 giorni

rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche richieste.

5. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

6. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

7. Il comma 8 dell'articolo 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva ».

8. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dai messaggi pubblicitari, cioè dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario e giornaliero di cui all'articolo 8, commi 8 e seguenti, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

9. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi

accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale ».

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi, si provvede, per il 1996, con lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

((Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati i commi 6 e 23 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale con le seguenti: e delle concessioni e autorizzazioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

1. 1.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salvino, Lantella, Cavallini, Latronico, Sandrone, Nicolini, Costa, Benetto.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , solo qualora tutti i pagamenti relativi alle tasse di concessione fino ad oggi dovute siano stati fatti nei termini previsti, intendendosi regolari anche pagamenti ritardati con le aggiunte di mora dovute. Qualora queste condizioni non sussistano, la concessione si intende automaticamente revocata e gli impianti devono venire disattivati secondo l'iter stabilito dalle emanande procedure ministeriali.

1. 2.

Rossetto.

Al comma 2, dopo le parole: si applica inserire le seguenti: alla fattispecie di cui.

1. 3.

La Commissione.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salvino, Cavallini, Nicolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) occupi il numero di dipendenti o soci lavoratori indicati nell'allegata tabella A, se emittente televisiva locale:

Conseguentemente, inserire la seguente tabella:

Tab. A (articolo 2, comma 1):

fino a 2.000.000 di abitanti serviti almeno 5 dipendenti;

da 2.000.001 a 4.000.000 di abitanti serviti almeno 6 dipendenti;

da 4.000.001 a 6.000.000 di abitanti serviti almeno 8 dipendenti;

da 6.000.001 a 8.000.000 di abitanti serviti almeno 10 dipendenti;

da 8.000.001 a 10.000.000 di abitanti serviti almeno 13 dipendenti;

oltre 10.000.000 di abitanti serviti almeno 16 dipendenti.

2. 9.

Rossetto.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: non meno di cinque fino alla fine con le seguenti: quattro dipendenti o soci lavoratori di emittenti televisive ovvero un dipendente se emittente radiofonica.

2. 25.

Boghetta.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

2. 2.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cavallini, Niccolini, Basso, Cerullo, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) occupi non meno di venti dipendenti o soci lavoratori, se emittente radiofonica nazionale;

a-ter) occupi il numero di dipendenti o soci lavoratori indicati nell'allegato come da tabella B, se emittenti radiofoniche;

a-quater) la dichiarazione sul numero di abitanti serviti è del concessionario stesso ed è contestuale al momento del pagamento della tassa. L'elenco delle dichiarazioni dei concessionari e delle tasse pagate è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla scadenza del termine di pagamento delle concessioni stesse.

Conseguentemente, inserire la seguente tabella:

Tab. B (articolo 2, comma 1):

fino a 2.000.000 di abitanti serviti almeno 2 dipendenti;

da 2.000.001 a 4.000.000 di abitanti serviti almeno 3 dipendenti;

da 4.000.001 a 6.000.000 di abitanti serviti almeno 5 dipendenti;

da 6.000.001 a 8.000.000 di abitanti serviti almeno 7 dipendenti;

da 8.000.001 a 10.000.000 di abitanti serviti almeno 9 dipendenti;

oltre 10.000.000 di abitanti serviti almeno 12 dipendenti.

2. 10.

Rossetto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole duecento milioni con le seguenti: cento milioni.

2. 3.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Niccolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) disponga di trasmettitori di potenza complessiva non inferiori a 5 KW se emittente televisiva, ovvero di 2,5 KW se emittente radiofonica.

2. 12.

Rossetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I requisiti minimi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali, di imprese radiotelevisive presenti nello stesso ambito locale.

2. 26.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 323, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione.

2. 20.

Boghetta.

Al comma 2 sopprimere le parole: che la accoglie, secondo l'ordine di presentazione, nei limiti di disponibilità delle frequenze.

2. 21.

Boghetta.

Al comma 3, sostituire le parole: le emittenti radiotelevisive a carattere comunitario, così come previste dall'articolo 1, con le seguenti: le emittenti radiofoniche a carattere comunitario e le emittenti televisive in ambito locale di cui all'articolo 1.

2. 28.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole da: di divenire sino alla fine del comma, con le seguenti: la trasformazione della propria concessione in concessione per la radio-diffusione a carattere commerciale.

2. 27.

La Commissione.

Sopprimere i commi 4, 5 e 8.

* 2. 18.

Tatarella.

Sopprimere i commi 4, 5 e 8.

* 2. 13.

Rossetto.

Sopprimere il comma 4, 5 e 8.

* 2. 16.

Giacovazzo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'ammontare dei contributi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è determinato nella misura di lire 160 miliardi per l'esercizio finanziario 1996, e di lire 400 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996,

all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4-bis. Per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota prevalente da destinare alle emittenti televisive locali pari all'80 per cento del totale;

b) una quota alle emittenti radiofoniche locali, pari al 10 per cento del totale;

c) una quota alle emittenti radiofoniche nazionali, pari al 2 per cento del totale;

d) una quota, pari all'8, per cento del totale, da destinare ai rimborso, alle imprese radiotelevisive locali che si fondono tra loro, ovvero si riuniscono in consorzio, ovvero acquisiscono altre imprese o rami d'azienda o impianti dello stesso tipo, degli oneri fiscali direttamente conseguenti alla fusione, alla costituzione del consorzio, ovvero all'acquisto, a condizione che dall'operazione consegua una riduzione delle concessioni ed una liberazione di frequenza, nonché al versamento alle imprese radiotelevisive locali che adeguino o ammodernino i loro impianti di radiodiffusione e di collegamento in funzione di una migliore qualità del servizio radiotelevisivo erogato.

4-ter. Per l'erogazione dei fondi di sostegno finanziario alle emittenti televisive locali, alle emittenti radiofoniche locali e alle emittenti radiofoniche nazionali, verranno annualmente stilate tre specifiche graduatorie compilate in base ai seguenti criteri:

a) l'ascolto minuto medio registrato nell'anno precedente; verrà preso in considerazione l'ascolto giornaliero medio al minuto delle 24 ore. Allo scopo di ottenere dati con il minor margine di errore, verranno utilizzate almeno due tra le indagini più significative esistenti. Per ogni emittente il dato finale dovrà risultare dalla media dei dati delle due indagini. In via transitoria solo per il primo anno, qualora una emittente fosse stata rilevata

soltanto da un istituto di indagini, verrà utilizzato l'unico dato disponibile;

b) gli investimenti riferiti all'attività televisiva o radiofonica effettuati sino all'anno precedente;

c) il numero di personale dipendente proprio, e quello di società controllate, purché queste svolgano esclusivamente attività nel settore della produzione televisiva o radiofonica e della manutenzione di impianti televisivi o radiofonici, relativo all'anno precedente.

4-ter. Per le emittenti televisive locali la distribuzione avverrà nel seguente modo:

a) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria a) verrà distribuito l'80 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, in percentuale rispetto agli ascolti di ognuna, rapportato al totale degli ascolti di tutte le 150 emittenti;

b) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria b) verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando la stessa metodologia di cui alla lettera a);

c) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria c) verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando la stessa metodologia di cui alla lettera a).

4-quater. Per le emittenti radiofoniche locali la distribuzione avverrà nello stesso modo previsto per le emittenti televisive locali, prendendo in considerazione le prime 500 emittenti radiofoniche locali rientranti nelle tre graduatorie.

4-quinquies. Per le emittenti radiofoniche nazionali la distribuzione avverrà nello stesso modo prendendo in considerazione tutte le emittenti radiofoniche nazionali operanti nel settore.

4-sexies. Hanno diritto ai contributi previsti dal presente articolo le emittenti, commerciali e comunitarie, a cui sia stata assentita la concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4-septies. Entro il 30 marzo di ciascun anno le emittenti presenteranno le istanze di assegnazione degli incentivi, allegando la documentazione richiesta. La richiesta, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'emittente e del provvedimento con cui è stata assentita la concessione;

b) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

c) le modalità prescelte per il pagamento degli incentivi. I richiedenti devono altresì, specificare con apposita documentazione:

1) gli indici di ascolto rilevati nell'anno precedente;

2) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo sino al 31 dicembre dell'anno precedente;

3) il numero di lavoratori occupati risultante nell'anno precedente.

4-octies. L'erogazione degli incentivi avverrà entro il 30 giugno di ogni anno.

2. 17.

Giacovazzo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola concessionarie.

2. 4.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Niccolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole al rilascio della concessione con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. 5.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Niccolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 4, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti: richieste o rilasciate.

2. 6.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Niccolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 4, lettere b) e c), sopprimere le parole: alle imprese concessionarie radiotelevisive in ambito locale.

2. 29.

La Commissione.

Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: alle spese con le seguenti: per le spese.

Conseguentemente sostituire le parole: alle spese con le seguenti: per le spese, anche nelle lettere c) e d).

2. 30.

La Commissione.

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: concessionarie.

2. 7.

Bassi Lagostena, Malan, Basso, Costa, Niccolini, Cerullo, Lantella, Latronico.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: concessionarie.

2. 8.

Bassi Lagostena, Malan, Basso, Costa, Niccolini, Cerullo, Lantella, Latronico.

Al comma 5, dopo le parole: a condizione che il soggetto acquirente inserire le seguenti: o derivante dalla fusione.

2. 31.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: radio-televisive locali con le seguenti: televisive in ambito locale.

2. 32.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: siano in regola con i requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 e di cui alla presente legge con le seguenti: attestino il possesso dei requisiti di cui alla presente legge e di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, ad esclusione del comma 5, lettera a).

2. 33.

La Commissione.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le emittenti radiofoniche in ambito locale che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 407 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 482 del 1992 e dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 323 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 422 del 1993 possono ottenere la concessione a condizione che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano in regola con i suddetti requisiti e con quelli previsti dalla presente legge.

2. 34.

La Commissione.

All'articolo 2, al comma 8, dopo le parole: comma 4, aggiungere le seguenti: sono erogati nel solo anno 1996 e nel limite massimo complessivo previsto dall'articolo 4 e.

2. 35.

La Commissione.

Al comma 8 sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

2. 23.

Boghetta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I contributi previsti dal comma 4 non saranno corrisposti qualora gli enti televisivi pubblici e privati trasmettano messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia d'orario compresa tra le ore 7 e le ore 21 ovvero messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo durante, all'inizio, o alla fine di programmi destinati ai bambini e all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati.

2. 22.

Boghetta.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il periodo di validità delle inserire la seguente: prime.

3. 6.

Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole di intere emittenti televisive e radiofoniche inserire le seguenti: a qualsiasi titolo acquisite.

3. 1.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Niccolini, Latronico, Sandrone, Costa, Lantella, Benetto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole di impianti o di rami di azienda inserire le seguenti: a qualsiasi titolo acquisiti.

3. 2.

Bassi Lagostena, Lazzarini, Malan, Cerullo, Basso, Salino, Cavallini, Costa, Latronico, Niccolini, Sandrone, Lantella, Benetto.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e fra questi i concessionari nazionali, o gli autorizzati fino alla fine del comma.

3. 11.

Boghetta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle emittenti televisive criptate.

3. 10.

Ciocchetti, Meocci, Sanza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I concessionari di emittenti televisive nazionali potranno cedere o acquisire impianti o rami di aziende solo dopo la approvazione del piano nazionale delle frequenze e nel rispetto delle quote riservate all'emittenza locale. I concessionari di emittenza radiofonica o televisiva locale di cui al comma 1 che acquisiscono impianti o rami di azienda ne devono dare anticipata comunicazione all'Autorità che valuterà la compatibilità dell'atto con la concessione attribuita al singolo soggetto.

3. 8.

Boghetta.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, su istanza del concessionario privato interessato, secondo le procedure dell'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche tecniche degli impianti in ipotesi di trasferimento di ubicazione degli stessi o di trasferimento degli studi di trasmissione dell'impresa, in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione

radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonché in ipotesi di ottemperanza ad eventuali obblighi di legge. Le modifiche possono essere altresì disposte in eventuali altre ipotesi ritenute opportune dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

3. 9.

Boghetta.

Al comma 3, sostituire le parole: televisive locali con le seguenti: televisive in ambito locale.

3. 12.

La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

3. 3.

Rossetto.

Sopprimere il comma 8.

3. 4.

Rossetto.

Al comma 8, sopprimere le parole: dai messaggi pubblicitari, cioè.

3. 13.

La Commissione.

Al comma 8, sopprimere le parole: e giornaliero.

3. 14.

La Commissione.

Al comma 8, sopprimere le parole: e seguenti.

3. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Tutti i concessionari radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e radiodiffusione sonora in ambito nazionale, devono all'interno del numero dei dipendenti riferito alla loro dimensione avere, con contratto da giornalista professionista per la tutela della correttezza dell'obbligo di informazione, il numero dei giornalisti riportato nelle tabelle C e D allegate. Per i concessionari di radiodiffusione sonora in ambito nazionale il numero è di 5 giornalisti. Tale obbligo decade solo se i suddetti concessionari non accedono ai finanziamenti statali previsti per i soggetti che hanno accesso ad essi.

Conseguentemente, inserire le seguenti tabelle:

Tab. C - Concessionari radiodiffusione televisiva locale (articolo 3, comma 10)

fino a 2.000.000 di abitanti serviti 1 giornalista;

da 2.000.001 a 4.000.000 di abitanti serviti 2 giornalisti;

da 4.000.001 a 6.000.000 di abitanti serviti 3 giornalisti;

da 6.000.001 a 8.000.000 di abitanti serviti 4 giornalisti;

da 8.000.001 a 10.000.000 di abitanti serviti 5 giornalisti;

oltre 10.000.000 di abitanti serviti 6 giornalisti.

Tab. D - Concessionari radiodiffusione sonora in ambito locale (articolo 3, comma 10)

fino a 6.000.000 di abitanti serviti 1 giornalista;

da 6.000.001 a 10.000.000 di abitanti serviti 2 giornalisti;

oltre 10.000.000 di abitanti serviti 4 giornalisti.

3. 5.

Rossetto.

ART. 4.

L'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 miliardi per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del tesoro per il bilancio 1995-1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1996.

4. 1.

La Commissione.



COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 novembre 1995.**

Aprea, Domenico Basile, Brunetti, Calzolaio, Enzo Caruso, Cecchi, Chiavacci, De Angelis, Gritta Grainer, Jervolino Russo, Lembo, Lucchese, Mattina, Mazzetto, Napoli, Porta, Pozza Tasca, Sbarbati, Scalia, Sitra, Tarditi, Turco, Valpiana.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, concernente il limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (3449);

UCCHIELLI: « Nuove norme per il servizio della protezione civile » (3450);

SARACENI: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio » (3451);

MENIA: « Norme per il riconoscimento della qualifica di combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste » (3452);

BIRICOTTI: « Istituzione di una zona franca nell'area del porto di Livorno » (3460);

URSO ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati com-

messi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (3461);

CARTELLI e BAMPO: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (3462);

DOZZO: « Norme per il riordino del settore lattiero-caseario » (3463);

DOZZO e FOGLIATO: « Norme in materia di allevamento e di commercializzazione degli struzzi e dei prodotti derivati » (3464);

ROTUNDO: « Istituzione del consorzio dei comuni della Grecia Salentina » (3465);

SCOZZARI ed altri: « Riconversione ad usi civili dell'aeroporto militare "Maggiocco" di Comiso ed istituzione di un Centro internazionale di ricerca e studio sui problemi sociali ed ambientali del Mediterraneo » (3466).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 novembre 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 663. — « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo

sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990 » (approvato dal Senato) (3453);

S. 1825. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992 » (approvato dal Senato) (3454);

S. 1959. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 » (approvato dal Senato) (3455);

S. 1960. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 » (approvato dal Senato) (3456);

S. 1964. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994 » (approvato dal Senato) (3457);

S. 1965. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994 » (approvato dal Senato) (3458);

S. 2112. — « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un'integrazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle dispo-

sizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995 » (approvato dal Senato) (3459).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge USIGLIO ed altri: « Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione » (2998) (annunciata nella seduta del 1° agosto 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato FUMAGALLI CARULLI.

Deferimento all'Assemblea di una risoluzione.

Nella seduta del 21 novembre 1995 della X Commissione permanente (Attività produttive) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, che l'Assemblea sia investita della seguente risoluzione sull'apertura domenicale della grande distribuzione: Graticola ed altri n. 7-00456.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.